

Allegato A

**Deliberazione di Consiglio n. 18/17
del 30.10.2017**

<p>Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria</p>

Pagine 8 (compresa la copertina)



Camera di Commercio
Prato

Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria

(ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 smi c.d. Codice dei contratti pubblici)

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'acquisizione, sotto soglia comunitaria¹, di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. 50/2016 smi (Codice), nonché secondo le Linee Guida approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
2. Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento adottati dalla Camera di Commercio in osservanza della Legge 190/2012 smi nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
3. Sono fatti salvi gli acquisti tramite il fondo economale nei limiti e alle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni normative in materia².
4. La formazione e gestione degli elenchi di fornitori è disciplinata da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2

Principi

1. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze della Camera di Commercio³.
2. Nell'affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità.
Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
3. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificialmente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento.
4. Il principio di rotazione può essere derogato a fronte di:
 - a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - b) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quali a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio alla Camera di Commercio, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - c) procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione;
 - d) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice.
5. In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti. Qualora la Camera di Commercio inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili. Nel caso di inviti rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell'elenco, gli stessi non saranno consultabili nelle successive consultazioni.
6. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

ARTICOLO 3

Limiti di applicazione per valore

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.
2. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 35 del Codice.

¹ Art. 35 comma 3 Codice

² Art. 44 DPR 254/2005

³ Artt. 30 e 36 Codice e Linee guida ANAC

ARTICOLO 4

Responsabile unico del procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o un Direttore dei Lavori.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida ANAC, tra i dipendenti della Camera di Commercio, sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti come previsto al successivo articolo 5.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina del Codice e alle Linee Guida ANAC, in materia di ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento.
5. La Camera di Commercio adotta apposita disciplina per le modalità e i criteri di erogazione degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice.

ARTICOLO 5

Direttore dell'esecuzione del contratto – Direttore dei lavori

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, salvo diversa indicazione nella determina a contrarre o atto equivalente, svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto o di Direttore dei lavori.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti casi:
 - prestazioni di importo superiore a euro 500.000;
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - per ragioni concernenti l'organizzazione interna della Camera di Commercio, che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Il Direttore dei lavori è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti casi:
 - lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;
 - progetti integrali;
 - interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.
4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto / il Direttore dei Lavori, ove diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, è indicato nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente, tempestivamente trasmesso al fornitore.
5. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto / il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto e svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente e nel rispetto delle Linee Guida ANAC.

ARTICOLO 6

Commissione Giudicatrice

1. Nel caso di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000, il cui criterio di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione giudicatrice, composta di norma da tre membri, oltre un dipendente dell'Ente con funzioni di segretario verbalizzante.
2. I componenti della Commissione, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture sotto soglia e di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o per quelli che non presentano particolari complessità, possono essere nominati, escluso il presidente, tra i dipendenti della Camera di Commercio in possesso dei necessari requisiti ed esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione.
3. La Commissione è nominata con specifico atto dal Segretario Generale, quale soggetto competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

ARTICOLO 7

Programmazione degli acquisti

1. La Camera di Commercio adotta il programma triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a € 100.000,00⁴ nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000⁵ e i relativi aggiornamenti annuali, provvedendo ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione disposti dalla normativa vigente.
2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il budget direzionale.

ARTICOLO 8

Avvio della procedura di affidamento

1. L'avvio delle procedure di affidamento può avvenire mediante una Richiesta di Acquisto (RdA) autorizzata dal Dirigente responsabile della spesa e trasmessa al competente Ufficio nell'ambito del Settore Amministrazione Bilancio e Patrimonio.
2. Gli elementi della RdA, necessari anche per la determina a contrarre o atto equivalente, sono:
 - a) Nominativo e area organizzativa del richiedente;
 - b) Data di presentazione della RdA;
 - c) Caratteristiche delle opere, beni e servizi, descrizione del fabbisogno, ed eventuali specifiche tecniche del lavoro/fornitura/servizio, eventuale riferimento a elaborati di ordine progettuale per i lavori di maggiore complessità;
 - d) Eventuale indicazione della società in house cui eventualmente affidare il servizio;
 - e) Importo massimo stimato per l'acquisto e/o disponibilità economica del budget;
 - f) Durata contrattuale;
 - g) Requisiti professionali e di capacità economico – finanziari richiesti;
 - h) Indicazione del CUP ove presente.
3. Per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili e/o ricorrenti, eventualmente presenti nei documenti di programmazione di cui all'art. 7 comma 1, può essere adottata una determina quadro annuale o periodica dai contenuti previsti per la determina a contrarre, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. La determina a contrarre o atto equivalente deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - interesse pubblico che si intende soddisfare
 - caratteristiche essenziali dei lavori/servizi/forniture che si intendono acquisire
 - procedura che si intende seguire con sintetica motivazione delle ragioni
 - criteri di selezione degli operatori economici
 - criterio di aggiudicazione adeguatamente motivato
 - importo massimo stimato dell'affidamento
 - relativa copertura contabile
 - nomina del Responsabile Unico del Procedimento
 - nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, ove non già preventivamente nominati negli atti programmatori
 - principali condizioni contrattuali
 - ragioni (se del caso) di natura oggettiva che giustificano il ricorso all'unicità dell'operatore economico
 - congruità economica, ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività relativamente all'affidamento in house;
 - assenza di professionalità interne per lo svolgimento del servizio nel caso dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecniche, requisiti legati alla capacità economica e finanziaria e esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento.

<h2>PARTE SECONDA</h2> <h3>PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI</h3>

ARTICOLO 9

Affidamenti di importo inferiore a euro 40.000

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture possono avvenire, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2, secondo le seguenti modalità:
 - affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato;

⁴ Art. 21 comma 3 Codice

⁵ Art. 21 comma 6 Codice



- procedura negoziata che, nel rispetto del comma 5 dell'articolo 2, avvenga tramite:
 - una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa di mercato condotta tra fornitori iscritti in elenchi propri o di altre stazioni appaltanti, ovvero tra i fornitori presenti sul mercato elettronico;
 - un'indagine informale effettuata con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
 - la verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
 - eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

La trasparenza è altresì garantita, dando dettagliatamente conto nella determina a contrarre o atto equivalente del possesso da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti, di eventuali caratteristiche migliorative offerte, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

2. La consultazione di un unico operatore economico è di norma consentita nei seguenti casi:
 - a) se il bene o il servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC;
 - b) se il bene o il servizio è acquisito mediante ordine sul mercato elettronico al prezzo più basso;
 - c) se il bene o il servizio è acquisito sul mercato elettronico accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità /prezzo.
3. La determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante unico atto, che contiene in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'operatore economico, la motivazione della scelta del contraente e il possesso dei requisiti di carattere generale.
4. In particolari casi (es. quote di partecipazione a corsi di formazione), la determina a contrarre e affidamento può essere sostituita con un Ordinativo estratto da sistemi informatici di acquisto della Camera di Commercio, qualora completo insieme ad eventuali allegati, degli elementi essenziali individuati nell'articolo 8.

ARTICOLO 10

Affidamenti di importo superiore a 40.000 euro

1. L'affidamento di contratti di importo pari o superiore a euro 40.000 avviene a conclusione di una procedura negoziata con la consultazione, ove esistenti:
 - di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo unitario inferiore a 150.000,00 euro;
 - di almeno quindici operatori economici per i lavori di importo unitario superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro;
 - di almeno cinque operatori economici per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
2. Gli operatori economici da consultare sono così individuati:
 - a) tramite elenco di fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
 - b) sulla base di indagini di mercato.
3. Gli operatori economici ammessi alla procedura devono possedere i requisiti generali previsti dal Codice, i requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, i requisiti legati alla capacità economica e finanziaria e l'esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento in conformità alla normativa vigente e espressamente individuati nella determina a contrarre.
3. La procedura prende avvio con una determina a contrarre con gli elementi previsti al precedente articolo 8 oltre alla specifica relativa alla richiesta o meno di garanzia provvisoria e di garanzia definitiva ai sensi degli articoli 93 e 103 del Codice.
4. L'avvio della procedura e tutti gli atti inerenti e conseguenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio nella sezione Amministrazione Trasparente, nel rispetto delle Linee Guida ANAC.

ARTICOLO 11

Requisiti operatori economici

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con la Camera di Commercio, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecnica.
2. Gli ulteriori requisiti devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle MPMI di risultare affidatarie; in ordine al possesso degli ulteriori requisiti si prevede che:



- a) i requisiti minimi di idoneità professionale, devono essere attestati mediante l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) i requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) i requisiti di capacità tecnica sono stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
3. Il possesso dei requisiti prescritti è attestato dall'operatore economico mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000 resa all'atto di presentazione dell'offerta.
 4. La Camera di Commercio può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

ARTICOLO 12 **Affidamenti in house**

1. La Camera di Commercio può ricorrere a affidamenti a società in house del sistema camerale nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente⁶.
2. La determina a contrarre o atto equivalente dovrà contenere, oltre quanto già previsto all'articolo 8, adeguate motivazioni in merito alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge e dalle Linee Guida ANAC ai fini degli affidamenti in house.

ARTICOLO 12 **Lavori di somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento – ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo – informa prontamente il Dirigente competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Dirigente competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'articolo 163 del Codice.

PARTE TERZA **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

ARTICOLO 13 **Forma del contratto**

1. I contratti, per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, possono essere stipulati in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 1325 c.c., consistente in uno scambio di lettere anche tramite PEC o analoghi strumenti negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati elettronici.
2. I contratti, in caso di procedure negoziate, sono stipulati mediante scrittura privata in modalità elettronica.
3. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, non si applica nelle seguenti ipotesi:
 - a) per tutti i contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - b) per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a euro 150.000.
4. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 smi, nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale /prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
5. Il contratto dovrà altresì fare menzione che lo stesso sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

⁶ Art. 5 e 192 Codice e Linee guida Anac

ARTICOLO 14

Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti pubblici stipulati sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture.
2. Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, con le seguenti indicazioni:
 - a) per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se diverso, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica;
 - b) per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dei Lavori, se diverso, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica;
 - c) per le forniture di beni e servizi di importo superiore a euro 40.000, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se diverso.
 - d) per i lavori di importo superiore a euro 40.000, il collaudo è attestato, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.
3. All'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 15

Esecuzione e Pagamenti

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite⁷.
2. Il pagamento delle fatture è subordinato a DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore.
3. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

ARTICOLO 16

Obblighi di Trasparenza

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, la Camera di Commercio pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.
2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dal D. Lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di Commercio.

ARTICOLO 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line della Camera di Commercio.

⁷ Art. 102 Codice